


Tribunale Venezia

Da: Corte Appello Venezia Segr. Personale <segrpers.ca.venezia@giustizia.it>
Inviato: mercoledì 25 settembre 2019 07:47
A: Tribunale di Belluno; Tribunale di Padova; Tribunale di Rovigo; Tribunale di Treviso;
Tribunale di Venezia; Tribunale di Verona; Tribunale di Vicenza; Tribunale per i
Minorenni di Venezia; Tribunale Sorveglianza di Venezia; Ufficio Sorveglianza di
Padova; Ufficio Sorveglianza di Verona
Oggetto: liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile -
Esclusione dello split payment - circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 7
maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito
img20190924_15474213.pdf
Allegati:
Priorità: Alta

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Venezia, 25 settembre 2019

Si trasmette l'unita nota ministeriale relativa a quanto in oggetto indicato.

LA SEGRETERIA DEL PERSONALE



*la AA Direzione ed all'ufficio spese di Cassazione.
di Amministr. e per Orazioni Inglese
ve, 25/9/2019*

IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore LAGANÀ

*Si comunica anche al DABITTA.
ve 25/9/18*




22/2019



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI



Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

e, p.c., alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Ufficio per la programmazione, i contratti, gli acquisti e la contabilità

e, p.c., al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato
Ufficio VIII

e, p.c., all'Agenzia delle entrate

- Direzione centrale grandi contribuenti
- Direzione centrale coordinamento generale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile - Esclusione dello *split payment* - Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 - Precisazioni sulla lavorazione delle fatture intestate al Ministero della giustizia ma con obbligo di pagamento a carico della parte, in attesa dell'esito delle interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle entrate con nota prot. DAG n. 188922.U del 26.9.2018 - Utilizzo della funzionalità "*chiusura definitiva*".

Con riferimento alla problematica in oggetto, nonché ad integrazione e parziale modifica delle indicazioni fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 27887.U dell'8.2.2019 (~~allegato 1~~), si rappresenta che, nelle more dell'adozione di una soluzione condivisa con l'Agenzia delle entrate, le fatture emesse dai C.T.U. nei confronti dell'amministrazione della giustizia ma con obbligo di pagamento posto dal giudice a carico della parte possono essere ora chiuse direttamente dall'ufficio giudiziario che le ha ricevute in forma elettronica attraverso il sistema SICOGE utilizzando il comando "*chiusura definitiva*" (attivabile dalla funzione "*blocco/chiusura documento*"), senza dunque necessità di inviarle al funzionario delegato per la contabilizzazione (ove l'ufficio del funzionario delegato non coincida con quello che ha ricevuto le fatture).

Di recente, infatti, nell'ambito del sistema SICOGE è stata ampliata la possibilità, da parte di tutti gli uffici che ricevono le fatture (e dunque non dei soli uffici sede del funzionario

delegato), di utilizzare il comando "*chiusura definitiva*", che consente la chiusura della posizione debitoria con automatica comunicazione alla piattaforma di certificazione dei crediti (e con tempestivo aggiornamento delle informazioni ivi esistenti in merito al complessivo debito dell'amministrazione). La funzione così implementata è raggiungibile all'interno del SICOGE attraverso con il seguente percorso:

- / Contabilità economico-patrimoniale
- / Operazioni di gestione
- / Documento contabile
- Gestione blocco/chiusura documento
- Blocco/chiusura documento

Preme evidenziare che la funzione "*chiusura definitiva*" differisce da quella di "*blocco registrazione*" (pure presente nel sistema SICOGE), che consente di escludere solo temporaneamente dalla coda i documenti contabili (che dovranno essere poi chiusi definitivamente o contabilizzati).

Si rappresenta inoltre che l'operazione eseguita con la funzione "*chiusura definitiva*" è irreversibile e che l'utente, all'atto della registrazione, deve precisare la motivazione della chiusura (che, nella specie, sarà del tipo "*pagamento posto dal giudice a carico della parte e non dell'amministrazione*").

Si pregano le SS.LL. di trasmettere la presente a tutti gli uffici dei distretti di rispettiva competenza.

Roma, 18 settembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati




Ministero della Giustizia


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – Esclusione dello *split payment* – Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 – Precisazioni sulla lavorazione delle fatture intestate al Ministero della giustizia in attesa dell'esito delle interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle entrate con nota prot. DAG n. 188994.U del 26.9.2018.

Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste volte a conoscere come gestire le fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari, trasmesse attraverso il sistema di gestione contabile SICOGE secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.

Al riguardo, giova ricordare quanto già evidenziato con la nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 188994.U del 26.9.2018 (che per comodità di lettura si allega nuovamente: ) e in particolare:

- che, con la citata circolare, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il CTU è tenuto "*ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice*";
- che, di conseguenza, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte;
- che questa Direzione generale, consapevole delle criticità che tale *modus operandi* sta determinando per gli Uffici giudiziari – essenzialmente dovute al fatto che dette fatture elettroniche figurano come *crediti inesistenti* sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze fino a che non vengono "*chiusi tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto*" – ha avviato una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate volta a verificare la

possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività in tema di pagamento delle spese di giustizia.

Orbene, in attesa di conoscere le determinazioni dell'Agenzia delle entrate al riguardo, non può però che ribadirsi la necessità che gli Uffici giudiziari accettino le fatture trasmesse in conformità con le previsioni della citata circolare dell'Agenzia delle entrate, a condizione che, ovviamente, le stesse siano complete dal punto di vista formale, recando in particolare l'espressa indicazione che il pagamento è a carico della parte (specificamente individuata) e non dell'Amministrazione.

Tali fatture dovranno essere poi comunicate al competente funzionario delegato alle spese di giustizia, il quale provvederà a chiuderle utilizzando la funzione "*dichiarazione di pagamento/chiusura debito*" del sistema di gestione contabile SICOGE, in modo da evitare che gli importi delle fatture stesse appaiano, erroneamente, come *debiti inestinti dell'Amministrazione* sulla piattaforma di certificazione del credito.


Giova infine precisare che, essendo l'Amministrazione della giustizia senz'altro estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (il CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento), essa non assume la qualifica di sostituto d'imposta in relazione al pagamento dell'importo fatturato e non è, pertanto, soggetta ad alcun adempimento fiscale (quali il versamento della ritenuta d'acconto e il rilascio della certificazione unica).

Con l'occasione si ribadisce che sarà cura di questa Direzione generale far conoscere l'esito delle avviate interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate non appena perverrà il richiesto (e da ultimo sollecitato, anche per le vie brevi) riscontro.

Cordialità.

Roma, 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – Esclusione dello *split payment* – Circolare Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 – Modalità di trasmissione delle fatture intestate al Ministero della giustizia.

Pervengono a questa Direzione generale quesiti e segnalazioni (da parte sia di Uffici giudiziari sia di CTU) in merito alle criticità che emergono nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari e trasmesse secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.

In particolare, al punto 4.2 di tale circolare, ci si interroga sulla possibilità che *“per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti”* (cd. *split payment*): nel farlo l'Agenzia, richiamata alla mente l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale *“l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia”*, evidenzia che *“titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico”*, come pure che *“tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice, al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese ... a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento”*.

Di conseguenza il CTU, ricevuto il pagamento della parte, *“deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972”* – e dunque ad addebitare l'imposta, *“a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”* (che nella specie è l'Amministrazione della giustizia) – nonché *“ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ... in cui si evidenzia, tuttavia, che la “solutio” avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”*. Poiché dunque, *“in tali fattispecie, la P.A. ... non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU”*, l'Agenzia delle entrate conclude nel senso di *“escludere l'applicabilità ... della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972”*, in quanto *“l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe*

l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti".

Da ultimo, con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità), convertito nella legge 9 agosto 2018, è stato espressamente previsto (art. 12) che sono esclusi dallo *split payment* i compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte, fatturati dopo il 14 luglio 2018: all'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*quinquies*, è stato infatti aggiunto un comma 1-*sexies*, a norma del quale *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*.

Alla luce di quanto precede, pertanto, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte e non dall'Amministrazione.

Come detto, dalle segnalazioni pervenute a questo ufficio risulta che tale *modus operandi* sta determinando notevoli criticità. Accade in sostanza che dette fatture elettroniche (anche ove recanti la doverosa annotazione che il pagamento è stato effettuato dalla parte), pervenendo agli Uffici giudiziari con il sistema di gestione contabile SICOGE, risultano come *crediti inestinti*, in quanto pagate da terzi: mentre infatti il sistema SICOGE consente la chiusura automatica delle fatture pagate, non altrettanto avviene per quelle non pagate, che devono essere chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il che, tenuto conto del considerevole numero di consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'ambito del processo civile (nell'ordine di migliaia all'anno anche per Uffici giudiziari di medie o piccole dimensioni), costituisce un evidente aggravio del carico di lavoro degli Uffici stessi, con importanti riflessi negativi anche sulla determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti (alla cui formazione concorrono anche, allungandone i tempi, fatture che non corrispondono a debiti reali dell'amministrazione).

Orbene, in considerazione delle molteplici criticità segnalate, si rappresenta di aver avviato al riguardo un'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli Uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia: sarà dunque cura di questa Direzione generale far conoscere prontamente l'esito di tale iniziativa.

Cordialità.

Roma, 26 settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
